

Consiglio di Stato 01/03/2003 n. 1162

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., per le gare d'appalto di opere pubbliche mediante appalto-concorso e licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara, necessariamente presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice, può esser composta da soli funzionari dell'amministrazione stessa.